

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1351

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GARRAFFA, GOLFARI, MARTELLI,
MONTRESORI, FONTANA Albino, GIOLLO, PARISI Vittorio,
LEONI, ZITO, FOSCHI, INZERILLO, ANDREINI, BORATTO,
LUONGO, D'AMELIO, ZAPPASODI, TABLADINI, DONATO,
PROCACCI, GIUNTA, SPECCHIA, SCIVOLETTO, GIOVANELLI
e PIERRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1993

Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago delle isole
Egadi

ONOREVOLI SENATORI. - L'indagine conoscitiva, svolta dalla 13ª Commissione del Senato, sulle misure di salvaguardia adottate per le isole Egadi con il decreto del Ministro per l'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, del 27 dicembre 1991, ha fatto emergere - come si evince dalla relazione conclusiva: Doc. XVII, n. 5 - la necessità della istituzione di un parco terrestre-marino ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394; un'iniziativa cioè finalizzata al corretto godimento dell'ambiente naturale, come bene pubblico fruibile da parte di tutti, e di tutti i tipi di risorse: quelle rinnovabili e produttive - pesca, agricoltura e fruizione ambientale - nonché il loro indotto industriale, artigianale e commerciale; e le risorse acquisite nel corso dei tempi: patrimonio archeologico, storico, museale, tradizioni ed opere culturali.

Il presente disegno di legge, senza scade-re in una generale ed indifferenziata azione vincolistica, punta ad individuare un'area marina e terrestre comprendente l'arcipelago delle isole Egadi, riordinando in un quadro unitario ed organico le diverse competenze e funzioni in capo ai diversi soggetti istituzionali.

Il territorio così delimitato, per la peculiare bellezza, ha già in passato suscitato l'interesse dello Stato che, con il richiamato decreto del 27 dicembre 1991, ha adottato misure di salvaguardia dell'arcipelago delle Egadi.

Attesa l'estrema rilevanza della difesa dell'ecosistema dell'intero territorio marino e terrestre precedentemente definito, il presente disegno di legge propone la realizzazione di un parco nazionale dell'arcipelago delle isole Egadi.

La proposta d'istituzione di un parco nazionale è dettata dalla possibilità di

diversificazione dei gradi di tutela dei valori naturali ed ambientali, così come prevista dall'articolo 12 della legge quadro sulle aree protette. Sarebbe così offerta la possibilità di ricorrere ad uno strumento flessibile, capace di adattarsi alle caratteristiche dell'intero territorio in contrasto con le rigidità conseguenti alla istituzione di un'area protetta marina o di una riserva naturale marina o terrestre.

Infatti, nelle aree di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 12 della citata legge quadro, è consentita l'attività di pesca e di raccolta dei prodotti naturali; sono, inoltre, previste nelle zone più estesamente modificate dai processi di antropizzazione aree di promozione economica e sociale, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e tese al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali ed al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

L'articolo 2, comma 7, della legge quadro sulle aree protette stabilisce che l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale, sono effettuate d'intesa con le regioni stesse. Conformemente a tale disposizione il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge prevede che il parco nazionale delle isole Egadi sia istituito d'intesa con la Regione siciliana.

L'articolo 1, comma 2, stabilisce che il Ministro dell'ambiente provveda alla delimitazione provvisoria del parco e adotti le misure di salvaguardia, sentiti la regione e gli enti locali interessati; affidi poi, ad un apposito comitato, la gestione provvisoria del parco in attesa della costituzione dell'Ente parco. Ciò in analogia a quanto previsto dall'articolo 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, con riguardo ai parchi contestualmente istituiti.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 2 definisce in via legislativa la cessione all'Ente parco di fabbricati, attrezzature ed impianti di proprietà dello Stato non direttamente utilizzati.

L'articolo 3 provvede alla copertura finanziaria ed estende al parco nazionale dell'arcipelago delle isole Egadi le norme contenute nella citata legge quadro sulle aree protette.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È istituito, d'intesa con la Regione siciliana ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il parco nazionale dell'arcipelago delle isole Egadi.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il *Ministro dell'ambiente* provvede alla delimitazione provvisoria del parco nazionale di cui al comma 1 e, sentiti la Regione e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione dell'Ente parco previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è affidata ad un apposito Comitato di gestione.

Art. 2.

1. I fabbricati, le attrezzature e gli impianti di proprietà dello Stato e non direttamente utilizzati da amministrazioni pubbliche, che si trovano nel territorio del parco di cui all'articolo 1, sono ceduti all'ente parco.

Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a carico della previsione di spesa di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394. Al parco nazionale dell'arcipelago delle isole Egadi si applicano le disposizioni della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, in quanto compatibili.